

XI LEGISLATURA  
UFFICIO DI PRESIDENZA  
Delibera n. 27

Estratto del processo verbale della seduta n. 8 del 9 luglio 2013

Oggetto: ex consigliere ALESSANDRA GUERRA – Corresponsione anticipata assegno vitalizio – decorrenza 1° agosto 2013.

Presiede il Presidente Franco Iacop

Sono presenti:

i Vice Presidenti Paride Cargnelutti  
Igor Gabrovec

i Consiglieri Segretari Emiliano Edera  
Daniele Gerolin  
Bruno Marini  
Claudio Violino

Assiste:  
il Segretario generale Mauro Vigni

Verbalizza Raffaella Di Martino

Ex consigliere ALESSANDRA GUERRA – Corresponsione anticipata assegno vitalizio – decorrenza 1° agosto 2013.

- omissis -

L'Ufficio di Presidenza,

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38, con cui sono disposte, sull'indennità di presenza, le trattenute obbligatorie nella misura del 17% a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio e del 2% per la corresponsione della quota dello stesso ai superstiti dei consiglieri deceduti;

VISTO l'articolo 7, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38, che prevede la corresponsione di un assegno vitalizio a favore dei consiglieri cessati dal mandato disponendo, per quelli in carica o già cessati alla data di entrata in vigore della legge, l'applicazione della previgente disciplina in ordine ai requisiti d'età e di periodo di contribuzione richiesto per conseguire l'assegno medesimo;

VISTO l'articolo 4, primo comma, lettera a), dell'Ordinamento della Cassa Mutua di Previdenza per i consiglieri regionali, il quale prevede che "hanno diritto a conseguire l'assegno vitalizio i Consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età e versato contributi per un periodo di almeno 5 anni. Per ogni anno di mandato consiliare o di contribuzione oltre il quinto anno, l'età richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio è diminuita di un anno, con il limite all'età di 55 anni";

VISTO l'articolo 7 del suddetto Ordinamento che consente, su richiesta dell'interessato, l'anticipazione dell'assegno per non più di 5 anni, prevedendo in tal caso, che la misura dello stesso venga ridotta del 5% per ogni anno di anticipazione;

VISTA la richiesta del 01/07/2013, Prot. N. 3710/A con la quale l'ex consigliere ALESSANDRA GUERRA, nata il 19 luglio 1963, ed in carica dal 2 luglio 1993 al 05 maggio 2008 (14 anni 10 mesi e 4 giorni), chiede la corresponsione dell'assegno vitalizio con 5 anni di anticipazione e cioè al compimento del cinquantesimo anno d'età;

VISTO l'articolo 13, della legge regionale 38/95, con cui viene fissata la decorrenza dell'assegno vitalizio dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere, cessato dal mandato, ha maturato il diritto all'assegno medesimo;

VERIFICATO CHE sussistono le condizioni per l'accoglimento della richiesta di corresponsione anticipata a decorrere dal 1° agosto 2013;

VISTO l'articolo 8, quinto comma, dell'Ordinamento della Cassa Mutua di Previdenza per i consiglieri regionali, con cui viene disposto che, per la determinazione della misura dell'assegno spettante in relazione agli anni di contribuzione, le frazioni di contribuzione superiori a sei mesi vanno considerate come anno intero e quelle inferiori non vanno considerate;

VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 38/95, in virtù del quale la misura dell'assegno vitalizio lordo è calcolata sulla base dell'ammontare mensile lordo dell'indennità parlamentare di cui all'articolo 1, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 riferita al 1° gennaio 2011 (pari a Euro 11.703,64 m. l.) applicando i valori percentuali di cui alla "Tabella A" allegata alla legge regionale medesima che, nel caso specifico, sono quelli previsti per 15 anni di contribuzione (50,00%);

CONSIDERATO che il citato articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 38/95, prevede la rivalutazione annuale dell'ammontare mensile lordo dell'indennità parlamentare di cui all'articolo 1, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261;

TENUTO conto che ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della L.R. n. 18/11, per gli anni 2012 e 2013 la predetta rivalutazione annuale non trova applicazione;

ATTESO pertanto che, in forza delle richiamate disposizioni, all'ex consigliere ALESSANDRA GUERRA spetta, a decorrere dal 1° agosto 2013, un assegno vitalizio pari al 37,5% (50,00% meno il 5% per ognuno dei 5 anni di anticipazione richiesti) della predetta indennità parlamentare mensile lorda, corrispondente ad 4.388,87 Euro mensili lordi;

VISTO l'articolo 8 del Regolamento di contabilità;

VISTO l'articolo 9 del Regolamento interno;

all'unanimità

### **delibera**

di attribuire, in base alle normative richiamate nelle premesse, all'ex consigliere regionale ALESSANDRA GUERRA a decorrere dal 1° agosto 2013 ed in mensilità posticipate, un assegno vitalizio mensile lordo di 4.388,87 Euro corrispondente al 37,5% dell'indennità parlamentare attualmente riferita al 1° gennaio 2011 (pari a Euro 11.703,64 m. l.);

di adeguare di volta in volta detto assegno ai sensi dell'articolo 15 della richiamata L. R. n. 38/95;

di imputare la spesa al capitolo 2, articolo 2 del bilancio del Consiglio Regionale.

Il Servizio amministrativo è incaricato dell'esecuzione degli atti conseguenti al presente provvedimento.

- omissis -

IL PRESIDENTE  
Franco IACOP

IL SEGRETARIO GENERALE  
Mauro Vignini

LA VERBALIZZANTE  
Raffaella Di Martino

